

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Proposte di modifica del Regolamento Assembleare.
Delibere inerenti e conseguenti.

Proposte di modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

in conseguenza delle modifiche statutarie volte all'adozione del sistema di amministrazione e controllo cd. "dualistico", deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 22 ottobre 2011, si rende necessaria una rimodulazione del testo del Regolamento Assembleare.

Si riporta pertanto, di seguito, il testo delle modifiche proposte al fine di rendere conformi le disposizioni del Regolamento Assembleare al testo vigente dello Statuto sociale:

Testo vigente

Art. 2, comma 1, 2 e 3

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluse le sedi di collegamento per la partecipazione a distanza con mezzi elettronici di cui all'art. 29, dello Statuto (di seguito, la "sede di collegamento"), sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto. Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento riferite all'Assemblea o alla "sede assembleare" si applicano in egual modo alla "sede principale", intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, e alle "sedi di collegamento".

Le "sedi di collegamento" sono ubicate nei tre capoluoghi di provincia ove risiede il maggior numero di Soci (o nei comuni agli stessi limitrofi) che distano oltre 150 chilometri dalla sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata da ragioni oggettive e approvata da almeno 15 Amministratori, potrà tuttavia, al momento della convocazione delle singole assemblee, escludere una o più delle suddette sedi di collegamento.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto;
- gli Amministratori;
- i componenti il Collegio Sindacale;
- i componenti la Direzione.

3. All'Assemblea possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Testo proposto

Art. 2, commi 1, 2 e 3

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluse le sedi di collegamento per la partecipazione a distanza con mezzi elettronici di cui all'art. 29, dello Statuto (di seguito, la "sede di collegamento"), sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto. Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento riferite all'Assemblea o alla "sede assembleare" si applicano in egual modo alla "sede principale", intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, e alle "sedi di collegamento".

Le "sedi di collegamento" sono ubicate nei tre capoluoghi di provincia ove risiede il maggior numero di Soci (o nei comuni agli stessi limitrofi) che distano oltre 150 chilometri dalla sede legale della Società. ~~Il Consiglio di Amministrazione~~ **Con delibera motivata da ragioni oggettive e approvata da almeno 15 Amministratori con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri presenti, potrà potranno essere escluse** tuttavia, al momento della convocazione delle singole assemblee, escludere una o più delle suddette sedi di collegamento.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto;
- ~~gli Amministratori~~ **i componenti il Consiglio di Gestione;**
- i componenti il Collegio Sindacale **Consiglio di Sorveglianza;**
- i componenti la Direzione.

3. All'Assemblea possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione **Gestione** o dal Presidente dell'Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 3, comma 2

2. I rappresentanti "non Soci" non sono eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 4, comma 1

1. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri tre Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 7

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/i Vicepresidente/i del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da persone di sua fiducia.

Articolo 15

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione e, su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché Amministratori e dirigenti di Società del Gruppo.

Articolo 21, commi 1, 2 e 4

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto.

2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.

(...)

4. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci

Articolo 3, comma 2

2. I rappresentanti "non Soci" non sono eleggibili alle cariche sociali **per le quali sia richiesta la qualità di Socio ai sensi di legge e di Statuto.**

Articolo 4, comma 1

1. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri ~~tre~~ **cinque** Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 7

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/i Vicepresidente/i del Consiglio di ~~Amministrazione~~ **Sorveglianza**, dal Presidente del Collegio Sindacale **Consiglio di Gestione** e/o da persone di sua fiducia.

Articolo 15

I membri del Consiglio di ~~Amministrazione~~ **Gestione** ed i ~~Sindaci~~ **membri del Consiglio di Sorveglianza** possono chiedere di intervenire nella discussione e, su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché Amministratori e dirigenti di Società del Gruppo.

Art. 21, commi 1, 2 e 4

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 ~~63~~ dello Statuto **nonché dall'art. 47 dello Statuto, relativamente ai voti a favore delle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.**

2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci ~~dei componenti il Consiglio di Sorveglianza~~ **dei componenti il Consiglio di Sorveglianza** avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.

(...)

4. **Fermo restando il meccanismo di sostituzione automatica previsto dallo Statuto,** ~~Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori~~ **componenti il Consiglio di Sorveglianza** ai sensi dell'art. 33 ~~48~~ dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in

da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto in merito alla sostituzione degli Amministratori ivi previsti.

Articolo 25

Le schede per l'elezione:

1. del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

2. del Comitato dei Probiviri riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in

alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, **rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione**, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. **Possono altresì presentare candidature gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature.**

Ciascun Socio **o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari** può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori **componenti il Consiglio di Sorveglianza** da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, **per tutti o alcuni dei Consiglieri**, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

~~Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.~~

Resta fermo quanto previsto dall'art. 50 **63** dello Statuto in merito alla sostituzione degli Amministratori **dei componenti il Consiglio di Sorveglianza** ivi previsti.

Articolo 25

Le schede per l'elezione:

1. del Consiglio di ~~Amministrazione e del Collegio Sindacale~~ **Sorveglianza** riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

2. del Comitato dei Probiviri riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in

numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

3. degli Amministratori da sostituire ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'elenco includerà i soli candidati ivi menzionati che abbiano confermato la candidatura. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

Ove necessario, l'elenco verrà integrato, fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire, con altri nominativi estratti a sorte tra tutti i candidati non eletti appartenenti alle altre liste di minoranza che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 21 comma 4 e che abbiano confermato la candidatura almeno un giorno prima di quello fissato per l'estrazione a sorte.

(...)

Articolo 26

Nelle schede l'ordine di stampa delle liste è preventivamente sorteggiato, a cura di incaricati del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla presenza del rappresentante di Lista ove presente, ovvero di uno dei Soci presentatori.

Articolo 27

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti:

- per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto sociale.
- alla carica di Proboviro in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti.
- alla carica di Amministratore nei casi previsti dall'art. 33 dello Statuto, in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti.

Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto e si svolgono alla presenza degli Amministratori, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di Lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio segretario dell'Assemblea.

numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

3. degli Amministratori **dei componenti il Consiglio di Sorveglianza** da sostituire ai sensi dell'art. 33 **48** dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.

~~Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'elenco includerà i soli candidati ivi menzionati che abbiano confermato la candidatura. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.~~

~~Ove necessario, l'elenco verrà integrato, fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire, con altri nominativi estratti a sorte tra tutti i candidati non eletti appartenenti alle altre liste di minoranza che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 21 comma 4 e che abbiano confermato la candidatura almeno un giorno prima di quello fissato per l'estrazione a sorte.~~

(...)

Articolo 26

Nelle schede l'ordine di stampa delle liste è preventivamente sorteggiato, a cura di incaricati del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Sorveglianza**, alla presenza del rappresentante di Lista ove presente, ovvero di uno dei Soci presentatori.

Articolo 27

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti:

- per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale **Sorveglianza** con le modalità previste dallo Statuto sociale.
- alla carica di Proboviro in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti.
- alla carica di Amministratore **componente il Consiglio di Sorveglianza** nei casi previsti dall'art. 33 **48** dello Statuto, in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti.

Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto e si svolgono alla presenza degli Amministratori **dei Consiglieri di Sorveglianza**, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione **Sorveglianza** a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di Lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio segretario dell'Assemblea.

* * *

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Gestione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

■ udita e approvata la Relazione del Consiglio di Gestione,

delibera

■ di approvare la modificazione degli articoli 2, 3, 4, 7, 15, 21, 25, 26 e 27 del Regolamento Assembleare, nel testo proposto dal Consiglio di Gestione;

■ di delegare al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per dare esecuzione alla suddetta delibera e per apportare al deliberato assembleare tutte le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria o dall’Organo di Vigilanza”.

Milano, 27 marzo 2012

Il Consiglio di Gestione

